



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

UNDICESIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **25765/2026** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1** , con il patrocinio degli avv. GRASSANI STEFANO; **Controparte_1** (**C.F._1**) PIAZZA BORROMEO, 8 20123 MILANO; **CP_2** **Parte_2** (**C.F._2**) PIAZZA BORROMEO, 8 20123 MILANO; **Parte_3** (**C.F._3**) VIA GIOVANNI PAISIELLO, 6 00198 ROMA;

RICORRENTE

contro

Controparte_3 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio degli avv. DE NOVA GIORGIO; **CP_4** (**C.F._4**) VIA BROLETTO 20 20122 MILANO; [...] **CP_5** (**C.F._5**) VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO; [...] **CP_6** (**C.F._6**) VIA BROLETTO, 20 MILANO; **CP_7** (**C.F._7**) VIA SAVOIA, 72 00198 ROMA;

CONVENUTO

Il Giudice dott. Vincenzo Nicolini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/07/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Parte_1 (per brevità: ^{Con}) in data 18 giugno 2026 ricorre davanti a questo Tribunale in via d'urgenza per domandare che a **CP_3** sia ordinato di comunicare all'AGCOM le tariffe concordate nell'ambito del contratto col quale **Pt_1** ha venduto le proprie infrastrutture di comunicazione a **CP_3** che si è impegnata a prestare a **Pt_1** i servizi di connessione che la ricorrente offrirà agli utenti finali.

^{Con} sostiene che il suddetto contratto, denominato MSA, stipulato a luglio 2024, le attribuisca per l'intera durata del contratto, ossia almeno 20 anni, il diritto ai prezzi concordati nell'MSA, che non possono essere aumentati da **CP_3** salva solo l'indicizzazione all'inflazione. Il 16 marzo 2026 AGCOM ha emesso la delibera 58/26, che dispone, secondo ^{Con} , che le siano comunicati i prezzi dell'MSA perché ne valuti l'equità e ragionevolezza nell'ambito di un sistema che rimette la determinazione delle tariffe all'autonomia delle parti, salva tale valutazione. Il cambiamento del mercato delle telecomunicazioni (per brevità: **Pt_1**) con la vendita della rete da parte di ^{Con} che in precedenza era operatore verticale di tutti i mercati **Pt_1** , ha determinato, secondo la ricorrente, il passaggio dal regime del prezzo fissato in via amministrativa *orientato al costo*, a quello libero, salva la suddetta valutazione. Pertanto, secondo **Pt_1** , la clausola dell'MSA che prevede che essa *pagherà* i servizi a **CP_3** in base ai prezzi da esso previsti e che esclude tale suo diritto soltanto nell'ambito dei prezzi non regolamentati, si applica anche ai prezzi soggetti alla valutazione di equità e ragionevolezza. Quindi, prosegue la ricorrente, **CP_3** ha violato il

contratto comunicando, in data 15 aprile 2026, ad AGCOM altri prezzi, maggiori dei prezzi MSA, così che questi, non validati dall'AGCOM entro il 15 settembre 2026, termine previsto nella sua delibera per l'entrata in vigore del nuovo regime, non potranno esserle applicati con conseguente violazione del suo diritto.

CP_3 sul punto sostiene invece che il contratto prevede l'applicazione dei prezzi MSA solo all'area di mercato non soggetta a regolamentazione, e che i prezzi soggetti alla valutazione di equità e ragionevolezza sono pur sempre regolamentati, così che non ad essi si applicano i prezzi concordati, ma soltanto a quella quota di mercato di prezzi del tutto liberi.

Pt_1 replica che la quota di prezzi non soggetti ad alcuna valutazione ammonta soltanto al 6% del mercato, si deve quindi rigettare l'interpretazione limitatrice, sia perché l'impegno precontrattuale profuso dalle parti nel calcolare le tariffe non si spiegherebbe in vista di tale esigua applicazione, sia perché determinerebbe un totale squilibrio del rapporto sinallagmatico e uno stravolgimento della causa negoziale, in quanto solo un suo diritto al prezzo stabile MSA esteso anche alla quota regolamentata giustifica i vincoli di esclusiva all'acquisto dei servizi da

CP_3 e il vincolo di operare solo come rivenditore agli utenti finali previsti nell'MSA.

CP_3 nega che l'esclusiva che lega **Pt_1** sia corrispettiva al diritto a tali prezzi fissi, e afferma che ha invece la funzione di assicurarle introiti, in corrispettivo del suo investimento ingente al momento dell'acquisto della rete e successivamente, essendosi impegnata ad ammodernarla, con ulteriori ingenti costi, nell'ordine di miliardi di euro.

Il Tribunale, in via preliminare, osserva, così rigettando la relativa eccezione della convenuta, che la sua giurisdizione sussiste, essendo stato dedotto un diritto soggettivo sorgente da contratto, ossia il diritto ai prezzi MSA.

L'ulteriore questione da valutare è, ammesso che il diritto di **Con** ai prezzi fissi MSA sussista, se tale diritto sia presupposto dell'obbligo di **CP_3** di comunicarli all'AGCOM, secondo TIM necessariamente implicato anche se non espressamente previsto in contratto.

CP_3 sostiene che essa ha l'obbligo, adempiuto con la comunicazione del 15 aprile, di comunicare all'AGCOM i prezzi che essa ritiene equi e ragionevoli perché vengano approvati e non invece i prezzi MSA a prescindere da tale previa valutazione, che, anzi, tali prezzi non sono conformi ai criteri suddetti. Per tale ragione **Con** non avrebbe neanche interesse ad agire, in quanto il provvedimento dell'AGCOM non potrebbe giovargli. Comunque, i prezzi MSA sono già a conoscenza della suddetta autorità, quindi presso quella sede amministrativa **Pt_1** può tutelarsi sia allegandoli e sostenendone la conformità ai criteri sia, nel caso, con eventuali impugnazioni al giudice amministrativo.

Con sostiene che i prezzi MSA siano invece conformi ai criteri di equità e ragionevolezza, come ritenuto anche dall'AGCM che, consultata dall'AGCOM, avrebbe col suo provvedimento prescritto la comunicazione all'omologa.

Con, a sostegno dell'urgenza cautelare, afferma che il giudizio di merito arbitrale, previsto nel contratto come escludente la giurisdizione statale ordinaria, durerebbe anni, così che nell'attesa di esso il suo diritto verrebbe pregiudicato.

CP_3 replica che l'urgenza deve valutarsi rispetto al potere di domandare tutela d'urgenza anche agli arbitri, che è previsto in contratto come concorrente rispetto alla tutela cautelare davanti al Giudice ordinario e che, comunque, la possibilità di ricorrere alla tutela d'urgenza arbitrale determini l'inammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c., alla quale si può ricorrere soltanto in mancanza di altri mezzi.

Il Tribunale, salvo quanto osserverà più avanti sugli effetti della tutela arbitrale rispetto all'urgenza cautelare, ritiene che il presente ricorso sia ammissibile, in quanto la cosiddetta sussidiarietà della

fattispecie ex art. 700 c.p.c. deve valutarsi rispetto alle tutele concedibili dal Giudice ordinario e non rispetto a quelle concedibili in sede arbitrale.

^{Con} afferma che il pregiudizio che le deriverebbe dal persistere dell'inadempimento di ^{CP_3} sarebbe grave e irreparabile: oltre il danno patrimoniale, in sé notevole, verrebbe stravolta e frustrata senza rimedio la sua scelta strategica e organizzativa, così come piani industriali lungamente ponderati ed elaborati diretti a cambiarne lo status sul mercato; ove l'MSA non fosse esattamente interpretato si pregiudicherebbe la sostenibilità del nuovo percorso imprenditoriale, con inevitabili riflessi negativi anche sul mercato azionario e finanziario.

Il Tribunale rileva diverse, concorrenti e collegate ragioni per escludere che la clausola contrattuale invocata da ^{Con} possa essere interpretata come attributiva del diritto ai prezzi MSA nei termini pretesi.

Si è riportato sopra che secondo ^{Con} la volontà delle parti, sia per come si è espressa nella lettera del contratto, sia nella causa economica concreta di esso, in relazione all'equilibrio del sinallagma, fosse nel senso di attribuirle il diritto ai prezzi fissi per la durata del rapporto con ^{CP_3} e che ciò sarebbe necessario e vitale per gli interessi di ^{Con}.

Il Tribunale, pur ritenendo che la ricorrente abbia esagerato il pericolo cautelare in ottica difensiva, rileva comunque che l'esclusione dei prezzi fissi abbia conseguenze di medio periodo molto sfavorevoli a ^{Con} su diversi piani.

Stando così le cose, e interpretando la volontà contrattuale di ^{Con} sulla base dei dati e delle circostanze da essa stessa riportate, è, non solo inverosimile, ma del tutto inspiegabile, come abbia rimesso il suo, vitale secondo essa, diritto al prezzo fisso alla lettera del contratto limitatamente alle espressioni *shall apply/shall be subjected*, senza documentare nei lavori preparatori e nelle trattative precontrattuali tutte le considerazioni svolte dalle parti e che ^{Con} ha esposto davanti a questo Tribunale per sostenere la sua interpretazione.

Sia chiaro che il Tribunale, proprio perché ritiene da escludersi come del tutto inverosimile l'ipotesi della negligenza di ^{Con} nell'adempiere all'onere di chiarire un'interpretazione contrattuale presupposta e implicata dalla sua ponderata strategia commerciale, non stigmatizza tale ipotetica e insussistente negligenza, ma piuttosto presume dall'assenza di documentazione del principio ispiratore delle trattative precontrattuali e dell'accordo, l'assenza di tale principio.

Osserva, inoltre, il Tribunale che l'interpretazione di ^{Con} è insostenibile non solo in base al principale criterio ex art. 1362 c.c., come si è appena scritto, ma anche secondo gli altri criteri di legge.

^{Con} afferma che, ove si aderisse all'interpretazione di ^{CP_3} il diritto ai prezzi fissi avrebbe un troppo limitato ambito di applicazione.

Il Tribunale osserva, però, che l'esiguità di applicazione non contrasta con il principio interpretativo, logico prima che giuridico, della conservazione degli effetti contrattuali, ex art. 1368 c.c. Ciò che contrasta con tale principio è invece l'interpretazione di TIM, secondo la quale l'espressa limitazione dei prezzi MSA all'area non regolamentata non avrebbe alcun significato applicativo.

Infatti, secondo TIM, agli effetti del contratto, nessuna area di mercato è regolamentata, non il 6% da essa indicato, ma neanche il resto, soggetto al criterio di equità e ragionevolezza, compatibile con la piena libertà contrattuale delle parti. La stessa ^{Con} mette in chiaro che le parti, già all'epoca della stipula dell'MSA avevano ben presente, che esso si sarebbe applicato al nuovo regime dei prezzi *equi e ragionevoli*.

Si deve quindi escludere come illogico e contrario al diritto quanto sostenuto da ^{Con}, ossia che le parti sarebbero state perfettamente consapevoli di scrivere una limitazione senza significato effettuale.

L'argomentazione che il Tribunale sta svolgendo sull'interpretazione del contratto dedotto in giudizio trova coerente conclusione nel giusto significato dell'ambito di mercato *soggetto a prezzi regolati, obbligatori, imposti*, come definito dall'MSA.

Il Tribunale rileva che sia nel caso di prezzi *orientati al costo* che di prezzi *equi e ragionevoli*, si tratta di limiti all'autonomia contrattuale delle parti nel fissare le tariffe, che possono applicarsi soltanto ove superino il vaglio dell'autorità amministrativa (il fatto che tale vaglio coinvolga ben due autorità, ossia AGCOM e AGCM, non fa che rafforzare tale considerazione). Il fatto che tale vaglio sia basato su criteri tecnici più o meno stringenti (come sembra sostenere ^{Con} nel confronto fra i due criteri) non incide sulla sostanza della sottoposizione alla discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione dei risultati dell'autonomia privata.

Accertato quindi che ^{Con} non ha in base al contratto diritto ai prezzi fissi MSA, e ciò basta per rigettarne il ricorso, il Tribunale osserva anche che, se pure tale diritto contrattuale vi fosse stato, esso non avrebbe implicato l'obbligo di comunicazione invocato dalla ricorrente.

Esattamente la ricorrente ha osservato che, convinta dell'equità e ragionevolezza dei prezzi effettivamente comunicati all'AGCOM, non aveva il dovere di comunicarne altri e che, semmai, il diritto ai prezzi MSA ^{Con} era soddisfatto dalla sottoposizione di essi all'autorità amministrativa in quella sede da parte di ^{Con}, che ritiene di avervi diritto.

Infatti, neanche ^{Con} chiede a questo Tribunale di operare una valutazione di equità e ragionevolezza dei prezzi MSA, che spetta all'AGCOM, come presupposto del vantato diritto alla comunicazione di essi all'autorità amministrativa.

Pertanto, non sussiste il fumus cautelare.

Il Tribunale osserva infine che le valutazioni svolte in questa sede cautelare, sono esattamente le medesime, e sulla base degli stessi elementi, che si sarebbero svolte in un giudizio di merito per accertare se vi sia o no il diritto di ^{Con} ai prezzi MSA.

Quindi, poiché il giudizio di merito arbitrale, a differenza di quanto sostenuto da ^{Con}, non sarebbe dovuto durare anni, manca anche la tipica urgenza cautelare espressa dall'art. 700 c.p.c., tale da non consentire l'attesa del tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria (che qui è il giudizio di merito arbitrale).

Le spese di lite, liquidate in base all'attività svolta per cause di valore indeterminabile e complessità alta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta la domanda ex art. 700 c.p.c.;

condanna ^{Parte_1} a rimborsare a ^{CP_3} le spese di lite, che si liquidano in € 6.342 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Si comunichi.

Milano, 21 luglio 2026

Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini

